



Comune di Calvene

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria di Prima convocazione
seduta Pubblica

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE
PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove** del mese di **luglio** nella sede della Scuola Primaria di Calvene per l'esigenza di prevenire danni alle persone per "Emergenza COVID-19", convocato dal Sindaco mediante lettera di invito in data 23.07.2020, prot. n. 2212, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome del consigliere

PASIN ANDREA	Presente
BRAZZALE LUCIANO	Presente
BRAZZALE MANUEL	Presente
DAL BIANCO SERGIO	Assente
RIGONI LISA	Presente
CAPPOZZO LUCA	Presente
SPEROTTO MAURO	Assente
LITTEA MICHELE	Presente
DALLA STELLA ANTONIO	Presente
SARTORI MARCO	Presente
POLGA DINO	Presente

Presenti: n. 9

Assenti: n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Tedeschi Caterina.

PASIN ANDREA nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno.

Il Sindaco comunica che la Provincia di Vicenza ha concesso il contributo di € 352.000,00 per l'opera di "Sistemazione dell'incrocio in Via Roma". Porge ringraziamenti ai Consiglieri provinciali Dott. Santini e Gasparini Giannantonio.

Il Consigliere comunale Dalla Stella chiede la parola per "fatto personale" ai sensi dell'art. 45 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dà lettura della norma richiamata e si accinge a leggere un documento.

Segretario comunale sostiene che non ricorrano i presupposti per il "fatto personale" disciplinato dal Regolamento, in quanto il fatto deve verificarsi nel corso della seduta consiliare.

Il Sindaco chiede al consigliere Dalla Stella di attenersi al Regolamento e all'ordine del giorno.

Il Consigliere Dalla Stella consegna al Segretario comunale il documento che avrebbe voluto leggere nel corso della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

PRENDE ATTO

dell'avvenuta comunicazione della concessione del contributo provinciale per interventi di "Messa in sicurezza ed efficientamento della rete viaria provinciale" e che il Comune di Calvene ha deciso di finanziare l'opera "Sistemazione e messa in sicurezza dell'innesto di via Roma con S.P. 68".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ISCRITTA AL N. 8 DELL' O.D.G. DELLA SEDUTA DEL 29.07.2020

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INNESTO DI VIA ROMA CON S.P. 68.

**IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI
SU INDICAZIONE DEL SINDACO**

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28 aprile 2014 sono state approvate le aliquote IMU in vigore fino al 31.12.2019

ALIQUOTA IMU	IMMOBILI	DETRAZIONE FISSA
esente	ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze	
4 per mille	ABITAZIONI A1 –A8- A9 e relative pertinenze	200,00
7,60 per mille	Immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi)	0
7,60 per mille	ALTRI IMMOBILI	0
7,60 per mille	AREE EDIFICABILI	0

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2014 sono state approvate le aliquote TASI rimaste in vigore fino al 31.12.2019

ALIQUOTA TASI	IMMOBILI	DETRAZIONE FISSA
0	AREE EDIFICABILI	

2,25 per mille	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	€ 40,00
2,00 per mille	ABITAZIONI A1 –A8- A9	0
0,8 per mille	ALTRI IMMOBILI	0
0,6 per mille	ALTRI IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONI	0
0	AREE EDIFICABILI	0

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10",

riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, (8,6 per mille) ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76% (7,6 per mille);

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%,(10,6 per mille) che può raggiungere il valore dell'1,14% (11,4 per mille) per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, (5 per mille) con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, (1 per mille) con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, (1 per mille) con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, (7,6 per mille) con aumento fino all'1,06 per cento (10,6 per mille) o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, (8,6 per mille) di cui la quota pari allo 0,76 per cento (7,6 per mille) è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento (10,6 per mille) o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (7,6 per mille);

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, (8,6 per mille) fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento (10,6 per mille) o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento (10,6 per mille) di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, (11,4 per mille) in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, i Comuni, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755,

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono*

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale nelle categorie catastali A1 – A8 – e A9
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

ATTESO che l’articolazione delle aliquote per l’anno 2020 sarà la seguente:

Tipologia immobile	Aliquota	Note
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1 – A8 e A9	6 per mille	<i>Detrazione € 200,00</i>
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	//
Fabbricati c.d. “beni merce”	0 per mille	//
Terreni agricoli	//	<i>Il Comune di Calvene è inserito nell’elenco di cui alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993 ed essendo classificato comune montano i terreni agricoli sono esente dall’ IMU</i>

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille	<i>La quota del 7,6 per mille è destinata allo Stato</i>
Fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili	8,8 per mille	<i>Riduzione al 50% della base imponibile ai sensi dei requisiti previsti dal regolamento comunale per l'IMU</i>
Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze	8,8 per mille	<i>Riduzione al 50% della base imponibile ai sensi dei requisiti previsti dal regolamento comunale per l'IMU</i>
Aree edificabili	7,8 per mille	//
Tutti gli altri immobili non rientranti nelle precedenti tipologie	8,8 per mille	//

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento comunale dell'IMU si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicare il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine « *per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione* » e che « *i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento* ».

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, **le aliquote della "nuova" IMU**, da applicare nell'anno 2020, come di seguito indicato:

Tipologia immobile	Aliquota	Note
---------------------------	-----------------	-------------

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1 – A8 e A9	6 per mille	<i>Detrazione €. 200,00</i>
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	//
Fabbricati c.d. “beni merce”	0 per mille	//
Terreni agricoli	//	<i>Il Comune di Calvene è inserito nell’elenco di cui alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993 ed essendo classificato comune montano i terreni agricoli sono esente dall’IMU</i>
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille	<i>La quota del 7,6 per mille è destinata allo Stato</i>
Fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili	8,8 per mille	<i>Riduzione al 50% della base imponibile ai sensi dei requisiti previsti dal regolamento comunale per l’IMU</i>
Unità abitativa concessa dal proprietario inusi gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze	8,8 per mille	<i>Riduzione al 50% della base imponibile ai sensi dei requisiti previsti dal regolamento comunale per l’IMU</i>
Aree edificabili	7,8 per mille	//
Tutti gli altri immobili non rientranti nelle precedenti tipologie	8,8 per mille	//

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità** tecnica

Data: 22-07-2020

Il responsabile del servizio

F.to Sartori Daniela

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 22-07-2020

Il responsabile del servizio

F.to Pierobon Matteo

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PASIN ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tedeschi Caterina

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 05-08-2020 fino al 20-08-2020 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L'incaricato della pubblicazione
F.to Dal Santo Roberta

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 15-08-2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li 16-08-2020

Il Segretario Comunale
F.to

E' copia conforme all'originale.

Li, _____

Il Funzionario incaricato